

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

ISPRA



PROTOCOLLO GENERALE

Nr 0017599 Data 23/05/2011

Prot. n.

Tit. X Partenza

/T-A 11

Alla Regione Abruzzo
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale,
Forestale, Caccia e Pesca
Ufficio Programmazione Attività Faunistico Venatorie
VIA CATULLO 17
65127 PESCARA PE
FAX: 085/7672932
franco.campomizzi@regione.abruzzo.it

Oggetto: Calendario venatorio per la stagione 2011-2012.

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 106687 del 16.5.2011 ed avendo esaminato la proposta di calendario venatorio ad essa allegata, si comunica quanto segue.

Tra i vari argomenti delegati dallo Stato alle Regioni, siano esse a statuto speciale od ordinario, vi è anche la gestione faunistico-venatoria. Tale autonomia si estrinseca nei limiti delle tematiche attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura, sanciti dalla legge n. 157/92 e rimasti di pertinenza statale; si vedano al riguardo anche i pronunciamenti su materie specifiche, ma di ampia valenza (come nel caso dell'elenco delle specie cacciabili e dei tempi di caccia), della Corte Costituzionale.

In questo contesto, nell'impostare la formulazione del proprio parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ha ritenuto opportuno analizzare e trattare i diversi aspetti tecnici di competenza. Di seguito vengono quindi formulate valutazioni articolate sui temi affrontati dal provvedimento in oggetto che a parere di questo Istituto non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente; sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

SPECIE CACCIABILI, PERIODI E MODALITÀ DI CACCIA

Uccelli

A seguito della modifica dell'art. 18 della legge n. 157/92 intervenuta tramite l'approvazione della legge comunitaria 2009, questo Istituto, con nota prot. n. 25495/T-A11 del 28 luglio 2010, ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni regionali il documento *"Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"*. In tale documento, che per comodità di consultazione si allega anche alla presente, vengono fornite precise indicazioni circa:

- i periodi di caccia per le specie ornitiche che dovrebbero essere adottati nell'ambito dei calendari venatori regionali;
- la sospensione del prelievo per alcune specie in cattivo stato di conservazione a livello nazionale e/o regionale;
- la necessità di adottare piani di prelievo per alcune specie come premessa per consentirne la caccia;
- le modalità del prelievo per alcune specie nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere.

Per un'analisi delle motivazioni biologiche e tecniche che stanno alla base di tali indicazioni si rimanda all'esame del documento appena citato. Per diverse specie i periodi e le modalità di prelievo riportati nella proposta di calendario venatorio in esame risultano più estesi rispetto a quelli indicati nello stesso documento e non sono condivisibili da parte di questo Istituto che, pertanto, esprime parere sfavorevole alla loro adozione.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Mammiferi

Gestione della Lepre - Come già più volte ricordato, il ritrovamento di popolazioni residue di Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) in tutto l'areale storico della specie (Italia centro-meridionale), ivi incluso l'Abruzzo, richiede l'adozione di una serie di misure per la salvaguardia ed il recupero di questa specie endemica minacciata, di rilevante valore conservazionistico. Innanzitutto occorre definire al più presto la sua effettiva distribuzione nella regione, sia attraverso sopralluoghi da realizzarsi soprattutto nelle aree interdette alla caccia, sia identificando le lepri abbattute durante l'esercizio venatorio. A tale proposito si consideri che essa risulta formalmente protetta in Abruzzo, in quanto inserita tra le specie cacciabili soltanto in Sicilia (D.P.C.M. 7/5/2003. G.U.S. Gen. N. 152 del 3/7/2003). Considerata, tuttavia, la difficoltà di distinguere le due specie - che spesso vivono in simpatia anche a causa dei ripopolamenti effettuati con la Lepre comune (*Lepus europaeus*) - durante lo svolgimento dell'attività di caccia, si suggerisce che anche nel calendario venatorio siano previste particolari misure gestionali rivolte più in generale alla migliore conservazione delle lepri e quindi anche della Lepre comune.

Come evidenziato nel "Piano d'azione per la Lepre italiana" redatto nel 2001 da questo Istituto su incarico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e disponibile sul sito *web* all'indirizzo precedentemente indicato nel paragrafo relativo ai periodi di caccia, negli A.T.C. dove la lepre italiana è stata segnalata in anni recenti, sarebbe opportuno:

- 1) accertare l'esatta distribuzione delle due specie di lepre sul territorio;
- 2) allocare opportunamente le aree protette (ad es. le ZRC) al fine di favorire il consolidamento delle popolazioni locali e facilitare la loro diffusione sul territorio;
- 3) preferire la forma di ripopolamento naturale del territorio aperto alla caccia (tramite dispersione o irradiazione) a quella artificiale (cattura e traslocazione);
- 4) fissare, preferibilmente, la stagione di caccia alla lepre comune in un arco temporale compreso tra il 15 ottobre e il 30 novembre;
- 5) introdurre forme di prelievo sostenibile nella gestione della lepre comune, basato su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo e analisi dei carnieri.

A tale riguardo questo Istituto assicura fin d'ora il proprio eventuale supporto tecnico-scientifico, sia a livello regionale che periferico.

Tempi di caccia per la piccola selvaggina stanziale - Per evidenti ragioni tecniche ed organizzative e di efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria, questo Istituto ritiene opportuno che la data di apertura della caccia alla piccola selvaggina stanziale, esercitata tradizionalmente in forma vagante, suggerita per i Galliformi (1 ottobre) venga adottata anche per la Lepre comune. Inoltre, anche per la Lepre ciò consentirebbe un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva.

Nel caso della Volpe si forniscono le seguenti indicazioni:

- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: i periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale;
- caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre – 31 gennaio.

MOBILITÀ DEL CACCIATORE

La scelta effettuata da codesta Amministrazione di consentire un'ampia mobilità dei cacciatori per l'esercizio della caccia alla migratoria contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio e di fatto vanifica in gran parte le innovazioni introdotte dalla legge n. 157/92 in materia di disciplina dell'attività venatoria. Anche nel caso della caccia all'avifauna migratrice, infatti, il coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico deve essere considerato un obiettivo primario e deve essere perseguito attraverso forme di programmazione della mobilità del cacciatore sul territorio, analogamente a quanto previsto per la gestione della fauna stanziale.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

TESSERINO VENATORIO

A giudizio di questo Istituto l'annotazione dei capi abbattuti dovrebbe avvenire subito dopo l'abbattimento ed il recupero sia per la selvaggina stanziale che per quella migratoria.

PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI

L'inizio dell'attività di addestramento cani al 21 agosto appare prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare a fine agosto - primi di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio).

ULTERIORI ASPETTI RILEVANTI AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA REGIONALE

Per completare le osservazioni al provvedimento in esame, si ritiene opportuno segnalare a codesta Amministrazione alcune questioni che richiedono un'attenta valutazione.

- 1. Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA** - Con legge n. 66 del 6.2.06 l'Italia ha formalmente aderito all'accordo internazionale denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori. Tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio. In particolare, viene richiesto l'utilizzo di cartucce atossiche nelle zone umide (anche quelle non ricadenti nei siti della Rete Natura 2000), la raccolta di informazioni sui carnieri effettuati ed il controllo del bracconaggio.
- 2. Utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli Ungulati** - Recenti studi sugli effetti delle munizioni contenenti piombo utilizzate per la caccia agli Ungulati in armi a canna sia liscia che rigata hanno evidenziato seri effetti negativi sulla conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi che ingeriscono le carni degli animali feriti e non recuperati o le interiora abbandonate sul luogo dell'abbattimento. Tale ingestione, anche in quantità assai limitate, determina una forma di intossicazione che può accrescere in maniera significativa il tasso di mortalità nelle popolazioni locali delle specie più sensibili. Inoltre è stata riscontrata una potenziale pericolosità anche per la salute umana a causa della frammentazione dei proiettili. Infatti, l'assunzione da parte dell'uomo avviene perché i frammenti che si trovano nel tessuto muscolare sono di dimensioni estremamente ridotte o addirittura polverizzati e dunque non vengono rimossi durante la macellazione e il successivo confezionamento delle carni. Pertanto, si suggerisce a codesta Amministrazione di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli Ungulati, oggi facilmente reperibili sul mercato e caratterizzate da prestazioni balistiche e costi simili a quelle tradizionali. Un'auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo nella caccia agli Ungulati dovrebbe prevedere l'uso esclusivo di armi a canna rigata, anche per la caccia al cinghiale, poiché allo stato non sono disponibili munizioni atossiche a palla singola utilizzabili nei fucili a canna liscia. D'altra parte questa soluzione comporterebbe vantaggi anche in termini di sicurezza durante l'esercizio venatorio, in quanto i proiettili sparati da armi a canna rigata mostrano una assai minore tendenza a frammentarsi e rimbalzare rispetto alle palle in piombo.
- 3. Valutazione d'incidenza della caccia sulla rete Natura 2000** - L'armonizzazione delle misure di tutela previste dalle direttive n. 147/2009/CE e n. 92/43/CEE con la regolamentazione della caccia comporta la necessità di effettuare una valutazione preventiva dell'impatto che le pratiche connesse all'esercizio venatorio possono avere sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. A questo riguardo si ritiene vada considerata l'opportunità di sottoporre a valutazione d'incidenza non solamente gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, ma anche i calendari regionali attraverso una concertazione con i



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

competenti uffici regionali. Inoltre la valutazione d'incidenza della caccia sulla conservazione di ciascuno dei siti della Rete Natura 2000 dovrebbe essere effettuata, sito per sito, avendo a riferimento il relativo formulario o il piano di gestione se approvato.

Rimanendo disponibili a fornire eventuali chiarimenti, s'invidano distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE


(Dott. Silvano Toso)

n. 1 allegato

ST/lr

Rif. Int. 17007/2011